

Come già scritto in nostre precedenti Comunicazioni, la IV Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce presso gli Enti creditizi e gli Istituti Finanziari, una nuova ed importante figura nell'ambito degli obblighi antiriciclaggio. Essendo, tale figura, di grande rilevanza all'interno del nostro Settore, oltre alle nostre recenti Comunicazioni, aggiungiamo anche ciò che indicato dalla prestigiosa Rivista Jus Consulting diretta dal Prof. Avv. Ranieri Razzante.

Come previsto dalla **Direttiva 2015/849/Ue IV Direttiva Antiriciclaggio art.8 capoVI**, gli *Enti creditizi*, gli *Istituti finanziari* (ex art 3, punti 1 e 2, *Direttiva de quo*) e gli *Organi di gestione* sono tenuti a inserire nell'organigramma la figura dell'**Aml Compliance Officer**. Quest'ultimo è chiamato a supervisionare e ad implementare la conformità ai requisiti in materia di antiriciclaggio fissati dalla Normativa europea, nazionale e dalle Procedure interne.

Ebbene, malgrado la previsione della **IV Direttiva Antiriciclaggio**, fino al 14 giugno 2022, i Paesi membri erano ancora sprovvisti di *Linee guida* idonee a delimitare le modalità attuative di quanto stabilito. Grazie alla recente diffusione di un *Report dell'European Banking Authority*, dal 1° dicembre 2022, sono state specificate le competenze e responsabilità dell'**Aml compliance officer**. Invero, le *Linee guida* sono state motivate dalla crescente attenzione da parte dell'**Eba** e delle *Autorità nazionali* per i rischi connessi al riciclaggio di denaro; soprattutto a fronte di una tendenza dei vertici societari ad anteporre il profitto all'istituzione di misure adeguate di *Aml*.

A ben vedere, l'*Organo di gestione societaria* ha un ruolo di primo piano, essendo responsabile dell'approvazione del sistema di prevenzione del rischio di *Aml*. Si richiede, infatti, che l'*Organo di gestione* mantenga un confronto costante con il *Responsabile antiriciclaggio* ed un livello di informazione e supervisione strategica idoneo a configurare le eventuali inefficienze del modello adottato. Difatti, all'interno dell'*Organo di gestione* stesso viene poi identificato un responsabile dell'*Aml* o un alto *Dirigente responsabile*; quest'ultimo, come previsto dall'**art.46 par. 4 IV Direttiva Antiriciclaggio**, dovrebbe combinare competenze ed esperienze concernenti i rischi di *MI*, i relativi controlli e procedure, con un la conoscenza del modello di *business* e del settore in cui operano l'Ente creditizio o l'Istituto finanziario.

Questo soggetto costituisce una figura collegamento tra l'organo di gestione e l'eventuale *Responsabile antiriciclaggio* (**Aml compliance officer**) nominato **ex art. 8, par.4**. Il *Responsabile antiriciclaggio*, secondo le recenti linee guida **Eba**, può essere discrezionalmente nominato dall'*Organo di gestione* in base alla complessità dell'Ente e dell'esposizione al *rischio di riciclaggio*; questo si confronta direttamente con l'*Organo di gestione* e le sue raccomandazioni possono essere disattese solo con motivazione messa a verbale.

L'*Aml compliance officer* può essere già interno all'Ente od essere un *Soggetto esterno*, purché dotato di autorità ed esperienza sufficiente a proporre iniziative autonomamente all'*Organo di gestione*, al fine di apportare misure per assicurare la compliance e l'effettività delle misure di prevenzione e controllo. Si richiede, inoltre, il possesso di requisiti di indipendenza ed integrità, considerando che il *Compliance officer* deve avere accesso a tutte le informazioni, in forza della funzione ricoperta. Ancora, allo stesso spetta di sviluppare

un *framework* di attestazione del rischio, *policies* e procedure per ridurre il rischio, monitorare la clientela e la *compliance*, riportare al *management* elementi di sospetto e sensibilizzare sulle tematiche in questione.

In conclusione, il *Compliance officer* ricopre una funzione di estrema rilevanza, per questo dovrebbe essere valorizzato all'interno dell'*Ente*, devolvendo anche risorse adeguate a garantire uno *standard* di *compliance* adeguato e consultando il Responsabile anche per le nuove operazioni che si intende intraprendere.